

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI  
DELLA SARDEGNA

Laore Sardegna: allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 74/2016 del 01 agosto 2016

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA LAORE SARDEGNA E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI – ARAS PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEI POA (PROGRAMMI OPERATIVI DI ASSISTENZA TECNICA) NEL COMPARTO ZOOTECNICO AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.66/33 DEL 23/12/2015.**

L'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale Laore Sardegna (nel seguito denominata anche Agenzia Laore), nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Ibba, domiciliata per il suo incarico presso la sede dell'Agenzia, Via Caprera n.8, Cagliari, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Agenzia medesima

**E**

L'Associazione Regionale Allevatori - ARAS, nella persona del Presidente Sig. Stefano Sanna, domiciliato per il suo incarico presso la sede dell'Associazione, Via Cavalcanti n.8, Cagliari, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione medesima

### **PREMESSO CHE**

- La Regione Autonoma della Sardegna attua politiche di sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare volte alla valorizzazione, promozione e sostegno del territorio attraverso i propri strumenti di indirizzo e programmazione.
- L'Agenzia LAORE Sardegna istituita con la legge regionale agosto 2006 n. 13, è l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale e, ai sensi della citata legge regionale è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e gestionale nei limiti della legislazione vigente ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale.
- L'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna, in breve ARAS, con sede in Cagliari, è legalmente costituita il 26 Giugno 1980 (riconosciuta giuridicamente con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 9 Marzo 1982; le finalità dell'Associazione, definite nell'art. 3 dello statuto, prevedono la sua partecipazione ai programmi (...) volti all'incremento e al miglioramento della produzione animale e della valorizzazione zootecnica (comma 3) e di collaborare (...) con gli assessorati della Regione Sardegna competenti( ...) comma 4).
- La Regione Autonoma della Sardegna con legge regionale n. 25/2015 del 14 settembre 2015, art. 1, che recita: Proroga dell'applicazione dell'art. 16 della legge regionale 21 del 2000 (Aiuti alle Associazioni degli allevatori), stabilisce che:



1. l'art. 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), continua ad applicarsi sino alla data del 31 gennaio 2021. Alla gestione e alla erogazione degli aiuti previsti in tale articolo provvede l'Agenzia LAORE Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.
- Con delibera di Giunta 66/33 del 23/12/2015 la Regione Autonoma della Sardegna ha definito le direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti di cui alla L.R. 25/2015, L.R. 21/2000 art. 16, L.R. 40 /2013, art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nell'allegato alla stessa delibera, ha specificato:
    - A. Al punto 2, **Aiuti per assistenza tecnica (art. 16 lett. b) e d) della legge regionale 21 del 2000 e ss.mm.ii.**, che gli aiuti sono concessi a copertura dei costi ammissibili per la realizzazione dei servizi di trasferimento di conoscenze e di azioni di informazione nonché di servizi di consulenza in zootecnia, prestati dall'Associazione regionale allevatori (ARAS) a favore di tutti gli allevatori della Sardegna;
    - B. Al punto 2.1. **Informazione e trasferimento di conoscenze (art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014)** che gli aiuti per la informazione e trasferimento di conoscenze coprono il 100% delle spese ammissibili, sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in danaro ai produttori e riguardano:
      - realizzazione di interventi di informazione e trasferimento di conoscenze individuati come prioritari dall'amministrazione regionale, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi agli allevatori;
      - realizzazione di ulteriori interventi promossi dall'ARAS nell'ambito del Programma Operativo Annuale, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi agli allevatori;
      - realizzazione di attività e progetti dimostrativi.
    - C. Al punto 2.2. **Servizi di Consulenza (art. 22 del Reg (UE) n. 702/2014)** che i servizi di consulenza, per i quali l'intensità di aiuto sarà del 100% sul massimale di 1.500,00 euro per consulenza, non comporteranno pagamenti diretti agli allevatori, individuati in relazione alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
    - D. Al punto 3, **Aiuti alle azioni promozionali (art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014)**, che prevede aiuti per la partecipazione a mostre zootecniche, concorsi, esposizioni e fiere, sono concessi in natura e non prevedono pagamenti diretti ai beneficiari. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.



- E. Al punto 5, **Soggetti attuatori**, l'Associazione Regionale Allevatori (ARAS) è il soggetto attuatore dell'attività di formazione e consulenza, attuata tramite il Programma Operativo Annuale. Per garantire l'effetto incentivante dell'attività, Art. 6 Reg. (UE) 702/2014, i soggetti attuatori dovranno presentare domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 6. del citato regolamento di esenzione. Alla erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Laore Sardegna sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.
- F. Al punto 6, **Destinatari degli interventi**, che gli allevatori della Sardegna appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese, così come previsto all'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, come definite all'art. 2 dello stesso regolamento sono i destinatari degli interventi.
- G. Al punto 7, **Programma Operativo Annuale**, che l'ARAS presenta il programma operativo all'Agenzia Laore Sardegna e ne cura la sua realizzazione, organizzando omogeneamente le attività in tutto il territorio regionale. L'Agenzia Laore fornisce al soggetto attuatore le direttive in ordine alla predisposizione del POA in linea con le esigenze della programmazione regionale e ne disciplina le modalità di presentazione. Le attività svolte devono essere controllabili sulla base di un vademecum che specifica nel dettaglio le procedure, compiti e tempi di esecuzione. Individua inoltre gli indicatori per la valutazione dei risultati ottenuti. L'Agenzia Laore è responsabile della gestione finanziaria tecnica e amministrativa del POA, ne cura la verifica e la valutazione adottando i conseguenti provvedimenti.
- H. al punto 8, **Sistema Informativo Assistenza Tecnica Laore**, che le informazioni relative all'assistenza tecnica, distintamente per specie zootecnica, devono confluire nel SIAT Laore coerentemente con le esigenze di misurazione e valutazione dell'assistenza tecnica svolta a favore degli allevatori.
- I. Al punto 10, **Entrata in vigore e durata**, che il regime entrerà in vigore solo dopo il ricevimento della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea. Tale regime avrà la durata dal 01/01/2016 al 31/12/2020.
- Con Decreto n.233/Dec A/2 del 29/01/2016 dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale sono state apportate delle integrazioni alla base giuridica delle direttive approvate con la delibera di Giunta 66/33 del 23/12/2015. In linea con quanto disposto dagli art. 1, 2 e 8 del Reg. (UE) 702/2014 la Regione Autonoma della Sardegna ha definito le direttive di attuazione, criteri e modalità di erogazione degli aiuti di cui alla L.R. 25/2015, e, in particolare:
    - "Dagli aiuti saranno escluse le aziende in difficoltà così come definite all'art. 2,c.14 del Reg. 702/2014, nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo ed incompatibile".
    - "Gli aiuti di cui al presente regime potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili solo se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile agli aiuti in questione in base all'art. 8 del Reg. (UE) n, 702/2014".
  - L'aiuto in oggetto è stato dichiarato ricevibile in data 04 febbraio 2016 con il seguente numero di identificazione 2016007104-SA.44303 (2016/XA);



## RITENUTO CHE

- sia opportuna la formalizzazione di un protocollo d'intesa per regolare fra l'Agenzia LAORE e ARAS la collaborazione, per l'attuazione dei programmi operativi annuali che sia improntata su criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e regolata sulla base di quanto disposto dall'art. 16, lettera d) della L.R. 21/2000, dalla L.R. 25/2015, dalla Delibera di G.R. 66/33 del 23/12/2015 e del decreto n. 233/DEC A/2 del 29/01/2016 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale;
- Il suddetto Protocollo debba specificare e dettagliare le procedure, i compiti e i tempi di esecuzione del POA per consentire i controlli e le verifiche sulle attività svolte;

Tutto ciò premesso e considerato

## CONVENGONO

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente protocollo d'intesa tra L'Agenzia LAORE Sardegna e l'ARAS è finalizzato alla definizione e attuazione dei servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, prestati dall'ARAS in favore di tutti gli allevatori della Sardegna, presenti nei programmi operativi annuali.

Il presente Protocollo si applica a far data dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2020.

### ARTICOLO 2 - MODALITÀ OPERATIVE

L'Agenzia Laore Sardegna fornisce all'ARAS, con il presente protocollo, le direttive e la modulistica in ordine alla predisposizione del POA in linea con le esigenze della programmazione regionale e ne disciplina le modalità di presentazione.

L'ARAS presenta all'Agenzia Laore Sardegna il POA entro il 30 ottobre dell'anno precedente alla sua realizzazione e ne cura la stessa organizzando omogeneamente le proprie attività su tutto il territorio regionale.

L'Agenzia Laore Sardegna valuta il programma e ne verifica la congruità rispetto alle esigenze della programmazione regionale e alle somme stanziare nel bilancio della Regione per la sua realizzazione, lo approva, entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione compatibilmente con l'approvazione della legge finanziaria regionale, con Determinazione del direttore generale, specificando i tempi e le modalità di pagamento.

Eventuali modifiche ai programmi potranno essere apportate in accordo tra le parti.

### ARTICOLO 3 - POA

Il POA dovrà essere articolato per macroattività in base alla tipologia di servizio erogabile, come previsto nel punto 2. Aiuti per assistenza tecnica (art. 16 lettere b e d) L.R. 21/2000, delle direttive di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta Regionale n. 66/33 del 23/12/2015, ed in particolare dovranno essere previste attività riconducibili ai seguenti punti:



- 2.1 Attività di informazione e trasferimento di conoscenze (art. 21 Reg (UE) 702/2014) individuate come prioritarie dall'Amministrazione regionale;
- 2.3 Aiuti alle azioni promozionali.

Per quanto riguarda i Servizi di Consulenza ( art. 22 Reg. UE 702/2014) previsti al punto 2.2, si rimanda la loro definizione ad un atto successivo.

## 2.1 Attività di informazione e trasferimento di conoscenze

Le linee prioritarie di attività, da svolgere su tutto il territorio regionale e a favore di tutte le aziende zootecniche dovranno riguardare:

- Misura 215 – pagamenti per il benessere degli animali del PSR 2007/2013, completamento delle attività entro il 15/09/2016;
- Misura 14 – benessere degli animali annualità di impegno 15 maggio – 14 maggio dell'anno successivo (avvio a maggio 2016);
- Altre azioni di formazione relative a priorità o emergenze specificatamente individuate in programmi approvati e finanziati dalla Regione.

Altre attività di informazione e trasferimento di conoscenze e progetti dimostrativi potranno essere eventualmente svolte, compatibilmente con la realizzazione delle attività prioritarie.

## 2.3 Aiuti alle azioni promozionali

Riguardano la partecipazione a mostre zootecniche, concorsi, esposizione e fiere. Le spese ammissibili all'aiuto sono quelle riportate nel comma 4 art. 24 del Reg. UE 702/2014.

Per ciascuna attività dovrà essere compilata una scheda progetto.

## **ART. 3 BIS - ATTUAZIONE DEL POA - VERIFICHE E CONTROLLI**

Per esigenze di verifica e controllo delle attività inserite nel POA, si farà riferimento ad appositi vademecum operativi , che specifichino nel dettaglio le procedure, compiti e tempi di esecuzione.

Per ciascuna macro attività inserita nel POA verranno individuati, ai fini della valutazione del programma, gli indicatori che consentiranno tale valutazione.

Tutte le informazioni relative alle attività di assistenza tecnica svolte, distintamente per ciascuna specie zootecnica e per tipologia di attività, dovranno confluire nel Sistema Informativo Assistenza Tecnica Laore (SIAT LAORE).

A tal fine, in occasione di ogni visita aziendale, il tecnico dovrà compilare un'apposita scheda, fornita dall'Agenzia Laore, che dettagli per ciascun intervento, la data , la specie, l'orario della visita, la tipologia di intervento erogato. La scheda dovrà essere sottoscritta dal tecnico e dall'allevatore beneficiario del servizio.

In fase di svolgimento del POA, l'Agenzia Laore procederà alle opportune verifiche e controlli dell'attività svolta, notificando al soggetto attuatore le eventuali difformità riscontrate ed assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per la loro rimozione.



Qualora dette situazioni non dovessero essere regolarizzate da parte del soggetto attuatore si dovrà procedere in fase di rendicontazione a delle riduzioni della spesa finale ammessa, proporzionale alla parte del programma non realizzato conformemente alle disposizioni.

L'ARAS dovrà adottare una contabilità distinta per le diverse macroattività, siano esse oggetto di aiuto o no. Le spese ammissibili, per ciascuna macroattività, dovranno essere riclassificate ed articolate per macrovoci.

L'ammissibilità della spesa verterà sulla verifica dell'attività svolta e la sua effettiva imputazione al POA, tenuto conto delle risorse, previste nel bilancio dell'Agenzia, per l'attuazione del POA e delle spese ammissibili, sino ai massimali previsti nel punto 2.1, 2.2 e 3 dell'allegato alla delibera G.R. n. 66/33.

#### **ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

Ogni attività prevista nel presente accordo o negli atti ad esso riferiti si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia e in osservanza della normativa che disciplina il funzionamento della pubblica Amministrazione.

In particolare l'ARAS e l'Agenzia Laore si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, al rispetto di quanto previsto dall'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 66/33 del 23/12/2015, dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n.233/Dec A/2 del 29/01/2016, dalla L.R. 25/2015, dall'art. 16, lettera d) della L.R. 21/2000, concernente "Aiuti alle Associazioni degli Allevatori per servizi di assistenza tecnica in zootecnia.

L'Agenzia Laore è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che vengono instaurati nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

L'ARAS, con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente protocollo d'intesa, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del personale della RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014. A tal fine l'ARAS dovrà prendere visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) al seguente link <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/> e dovrà rendere edotti, dei contenuti dello stesso, i propri collaboratori.

Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti il presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Non è compatibile per il personale dipendente dell'ARAS qualunque attività libero - professionale svolta presso le aziende che aderiscono a programmi attinenti al POA.

In via del tutto eccezionale, quando si tratta di atti che riguardano la cura dei propri interessi, purchè non sussista conflitto di interessi con la Regione e con l'ARAS, il tecnico ARAS può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati riconducibili all'esercizio di una libera professione.





L'ARAS si impegna altresì ad osservare, le vigenti leggi in materia di revisione della spesa pubblica, di cui al D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.

## ARTICOLO 5 - CONTROLLO FINANZIARIO

L'Agenzia Laore Sardegna nel corso dell'esercizio finanziario procede alla verifica del:

- previsioni di spesa allegata al POA;
- rendiconto finanziario.

L'ARAS deve presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Tale verifica viene effettuata dall'Agenzia Laore, Servizio Bilancio e Contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione del Rendiconto finanziario, previa acquisizione del verbale di cui all'art. 6, nelle forme stabilite da appositi vademecum.

Ulteriori verifiche potranno essere attivate su richiesta dell'Agenzia.

L'ARAS deve predisporre il rendiconto delle spese sostenute, ripartite per le diverse macroattività previste nel POA, con evidenza delle spese sostenute per altre attività non finanziate.

Al fine di consentire il confronto fra le spese previste nel preventivo del programma approvato e le spese effettivamente sostenute i 2 documenti (preventivo e consuntivo) dovranno prevedere le stesse voci di spesa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto non è un costo ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Per ogni macroattività, dovrà essere individuato il personale addetto, le attività cui è adibito, il tempo dedicato da questi alla realizzazione del programma (in ore uomo o percentuale) e le risorse materiali, strutture ecc.. utilizzate. Per ciascuna voce dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione della specifica macroattività.

L'ARAS dovrà allegare al rendiconto, la seguente documentazione e secondo le seguenti specifiche:

- Riepilogo delle competenze e degli oneri e relativi pagamenti sostenuti per il personale tecnico e amministrativo impiegato;
- Riepilogo delle spese ammesse a rendiconto;
- Riepilogo dettagliato delle spese generali fino al 5% della spesa ammissibile del programma, non direttamente correlate ad uno specifico programma.

Non saranno ammesse le spese relative alle eventuali attività realizzate in difformità dal Programma.

In sede di rendicontazione potranno essere ammesse esclusivamente variazioni compensative fino al limite del 10% per ogni singola macrovoce, previa approvazione del Servizio competente.

L'Agenzia si riserva di richiedere ulteriori documenti necessari per la verifica del rendiconto.

Il Servizio Bilancio e Contabilità redigerà un verbale esplicativo delle verifiche contabili effettuate e delle risultanze.



Il verbale sarà trasmesso al Direttore generale per l'approvazione del rendiconto finale e per conoscenza e al Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche.

## **ARTICOLO 6 - PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ**

Il Servizio sostenibilità delle attività zootecniche e ittiche attiva un monitoraggio, dei programmi inseriti nel POA, finalizzato alla valutazione delle attività svolte, secondo procedure di controllo amministrativo e in azienda.

L'attività di monitoraggio prevede la verifica della:

1. realizzazione di ogni singolo programma: sulla base degli indicatori e dei target previsti;
2. corretta applicazione dei vademecum operativi, rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione.

I vademecum operativi di riferimento sono:

- il Vademecum "procedure compiti e tempi" per la Misura 215/2015 del PSR 2007-2013;
- il Vademecum "procedure compiti e tempi" per la Misura 14 - anno 2016 e successivi del PSR 2014-2020;
- il Vademecum sulle altre attività di informazione e formazione previste nel POA.

I controlli amministrativi saranno trimestrali e riguarderanno l'elaborazione e la verifica dei dati che confluiranno nel SIAT Laore e le schede AT compilate dai tecnici per ciascuna attività. Tale controllo verrà effettuato su un campione annuale tra il 2 e 5% degli allevatori.

I controlli in azienda verranno svolti durante l'intero anno mediante l'ausilio di una check-list, per verificare la regolare esecuzione degli interventi erogati, basata sul controllo delle schede AT e sui report di visita compilati dal tecnico ARAS.

Gli esiti dei controlli effettuati saranno riportati in un report annuale, relativamente ai controlli in azienda e trimestrale per quelli di tipo amministrativo, a supporto delle determinazioni di pagamento.

L'ARAS garantirà il controllo dell'attività rendicontata mediante l'attivazione di una procedura di autocontrollo interno, per garantire il rispetto dell'applicazione delle procedure previste nei Vademecum e il rispetto dei target previsti per ciascuna macroattività.

L'autocontrollo dovrà inoltre garantire l'applicazione delle prescrizioni previste nel presente protocollo di intesa.

Le risultanze dell'autocontrollo dovranno essere riportate in un prospetto nel quale dovranno essere evidenziate le tipologie di controllo adottate e le risultanze del controllo effettuato, nonché i provvedimenti adottati dall'ARAS in caso di anomalia.

Il report relativo a ciascun periodo di controllo dovrà essere allegato alla richiesta di erogazione degli aiuti (articolo 7).

Il tecnico ARAS dovrà compilare per ogni intervento aziendale un report di visita che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario del servizio erogato. Tali report saranno oggetto di controllo in occasione dei monitoraggi amministrativi e di controllo in loco da parte di Laore.





Il report di visita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- identificazione univoca del soggetto cui viene erogata l'assistenza (CUAA);
- data, ora inizio e ora fine dell'intervento in azienda;
- tipologia di intervento, secondo una classificazione che sarà condivisa tra Laore e ARAS;
- firma del tecnico e firma dell'allevatore.

## **ARTICOLO 7 - EROGAZIONE AIUTI**

L'erogazione degli aiuti avverrà secondo gli importi e le scadenze previste nella determina di approvazione del POA. Il primo acconto verrà erogato ad inizio annualità entro il mese di gennaio. Per gli acconti successivi, l'ARAS richiede per iscritto l'erogazione delle somme previste allegando alla richiesta il report delle risultanze dell'auto controllo effettuato per il periodo considerato.

Non si potrà procedere al pagamento di tali acconti in assenza della documentazione richiesta. L'erogazione del saldo avverrà a seguito dell'approvazione del rendiconto finale.

## **ARTICOLO 8 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi delle vigenti leggi, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della richiamata normativa, ivi compreso quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

## **ARTICOLO 9 - CLAUSOLE FINALI**

Il presente protocollo d'intesa potrà essere integrato e modificato, a seguito di nuove disposizioni in merito all'eleggibilità delle attività e delle spese ammissibili a finanziamento.

Il presente protocollo d'intesa redatto in carta libera è esente da spese di copia, stampa e registrazione ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, 21.07.2016

Per l'ARAS  
Il Presidente  
Stefano Sanna

Per l'Agenzia LAORE Sardegna  
Il Direttore generale  
Maria Ibba